

CIRCOLARE n. 12 / 2016

**Gentili clienti
Loro sedi**

Modena, 11 novembre 2016

SETTEMBRE - OTTOBRE 2016: NOVITÀ.....2

- 1 Avvisi dell'Agenzia delle Entrate per regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 20152
- 2 Banca dati VIES - Invio di comunicazioni di esclusione2
- 3 Versamento del Ravvedimento Operoso in più tranches3
- 4 Decreto Legislativo 139/2015: il "nuovo" bilancio di esercizio4
- 5 Nuovo obbligo delle Comunicazioni Trimestrali IVA5
- 6 Distruzione di beni aziendali6
- 7 Contributo integrativo indeducibile se pagato dal professionista.....8

NOVEMBRE - DICEMBRE 2016: PRINCIPALI ADEMPIMENTI.....9

1	<p>AVVISI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGOLARIZZARE L'OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI RELATIVA AL 2015</p> <p>Con il comunicato stampa 26.10.2016 n. 205, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono stati inviati circa <u>156.000</u> avvisi ai contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 2015, ma che potrebbero essere tenuti a farlo.</p>
1.1	<p>DESTINATARI</p> <p>Gli avvisi sono destinati ai contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base dei dati trasmessi dai sostituti d'imposta tramite le Certificazioni Uniche, risultano avere percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) che non hanno effettuato il conguaglio delle imposte; • non hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 2015 (modello 730/2016 o UNICO 2016 PF). <p>Chi riceve l'avviso deve verificare la propria posizione in modo da correggerla per tempo al fine di non incorrere in successivi controlli e sanzioni. Se dalla verifica emerge che la dichiarazione <u>non doveva</u> essere presentata, non occorre inviare alcuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate.</p>
1.2	<p>PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE OMESSA</p> <p>Se, invece, è confermato che <u>doveva essere presentata</u> la dichiarazione dei redditi relativa al 2015, è possibile rimediare presentando il modello UNICO 2016 PF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; • entro il 29.12.2016 (cioè entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30.9.2016). <p>Nella dichiarazione, oltre ad indicare i redditi percepiti, è possibile far valere eventuali oneri deducibili o detraibili sostenuti nel 2015.</p>
1.3	<p>RAVVEDIMENTO DELLE VIOLAZIONI</p> <p>Le violazioni commesse possono essere sanate mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97.</p> <p>Ai fini del ravvedimento, oltre a presentare la dichiarazione omessa come sopra indicato, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pagare la sanzione ridotta di 25,00 euro per la tardiva presentazione della dichiarazione; • versare le eventuali imposte dovute e i relativi interessi legali; • pagare le sanzioni ridotte concernenti il tardivo versamento del saldo e degli acconti.
2	<p>BANCA DATI VIES - INVIO DI COMUNICAZIONI DI ESCLUSIONE</p> <p>Con il comunicato stampa 3.10.2016 n. 193, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato l'invio di <u>comunicazioni di esclusione dalla banca dati VIES</u> nei confronti dei soggetti passivi IVA che, oltre a non aver presentato modelli INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi a partire dal primo trimestre 2015, mostrano caratteristiche di <i>apparente inattività</i>.</p>
2.1	<p>DISCIPLINA DELLA BANCA DATI VIES</p> <p>I soggetti passivi IVA che intendono effettuare operazioni intracomunitarie sono tenuti a registrarsi nella banca dati VIES (<i>VAT Information Exchange System</i>).</p>

<i>segue</i>	<p>A tal fine, esercitano la relativa opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in sede di dichiarazione di inizio attività; • mediante gli appositi servizi dell’Agenzia delle Entrate, se soggetti già titolari di partita IVA. <p>Si ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 22 del DLgs. 175/2014, attuate con il provv. Agenzia delle Entrate 15.12.2014 n. 159941, l’esercizio dell’opzione determina l’immediata inclusione nella banca dati VIES e la conseguente possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie, senza applicazione del periodo sospensivo di 30 giorni precedentemente previsto. I controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate, infatti, non sono più propedeutici all’inclusione nella banca dati, bensì successivi rispetto ad essa.</p>
2.2	<p>ESCLUSIONE DALLA BANCA DATI VIES</p> <p>Ai sensi dell’art. 35 co. 7-bis del DPR 633/72, si <u>presume</u> che un soggetto passivo IVA non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi.</p> <p>In tal caso, l’Agenzia procede all’esclusione del suo numero identificativo dalla banca dati VIES, previo invio di apposita comunicazione al soggetto interessato.</p> <p>Tuttavia, l’effettiva cancellazione della partita IVA dalla banca dati avviene il sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.</p> <p>Pertanto, allo scopo di mantenere l’iscrizione al VIES, i contribuenti destinatari delle comunicazioni di esclusione annunciate dall’Agenzia potranno eventualmente fornire, in tale arco di tempo, la documentazione necessaria a dimostrare l’effettuazione di operazioni intracomunitarie nei quattro trimestri precedenti, ovvero fornire elementi sulle operazioni in corso o su quelle da effettuare.</p> <p>L’esclusione dalla banca dati VIES, peraltro, non pregiudica la possibilità di presentare una nuova richiesta di inserimento.</p>
3	<p>VERSAMENTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN PIÙ TRANCHES</p> <p>Sebbene sia stato più volte chiarito dall’Amministrazione Finanziaria che non è ammesso il versamento rateale dei ravvedimenti operosi, è invece stato confermato che è possibile pagare in più tranches. Già la risoluzione n. 67E del 23 giugno 2011 aveva affrontato l’argomento che è stato riproposto anche nella circolare n. 42 del 12 ottobre.</p>
3.1	<p>VERSAMENTO DEL RAVVEDIMENTO IN PIÙ PAGAMENTI</p> <p>La circolare citata chiarisce che il versamento dell’importo dovuto, compreso di <u>interessi e sanzioni</u>, deve avvenire comunque entro i termini previsti per il ravvedimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1992, anche se fatto con più versamenti.</p> <p>Nel caso in cui venisse emesso un avviso prima del perfezionamento dell’operazione, l’Agenzia delle Entrate potrà decurtare i versamenti fatti, a condizione che siano stati correttamente pagati anche gli interessi e le sanzioni (per la quota da riconoscere).</p> <p><i>Versamento separato di imposte, sanzioni e interessi</i></p> <p>Nella circolare si richiama anche il caso in cui il contribuente versi tardivamente le sole imposte e poi perfezioni il ravvedimento con il versamento di sanzioni e interessi legali.</p> <p>In questo caso il ravvedimento è definitivo solo quando c’è la corresponsione di sanzioni e interessi. Per il riconoscimento dei versamenti parziali delle imposte eseguiti è</p>

<i>segue</i>	<p>quindi necessario che contestualmente al pagamento delle imposte siano versati gli interessi e le sanzioni per la parte regolarizzata (in base al momento in cui avviene l'effettivo versamento).</p> <p>Se l'Ufficio emette un avviso prima che siano stati versati sanzioni e interessi, il ravvedimento non si considera eseguito e le sanzioni sono applicate in misura piena.</p>
3.2	<p>CORREZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>Potrebbe capitare che il contribuente versi inizialmente le imposte rinviando il versamento di sanzioni e interessi. Successivamente però si rende conto di non poter sostenere tale onere aggiuntivo.</p> <p>In questa ipotesi se non facesse l'ulteriore pagamento rischierebbe il disconoscimento dell'integrale ravvedimento.</p> <p>In questa situazione suggeriamo di presentare richiesta per rettificare il modello F24 includendo i codici tributo degli interessi e delle sanzioni, ripartendo quanto già versato (circostanza già trattata nella circolare n. 27 del 2013: "è necessario che, in sede di predisposizione del modello di versamento, lo stesso abbia quantomeno provveduto ad imputare parte di quel versamento all'assolvimento delle sanzioni, indicando l'apposito codice tributo").</p> <p>La Cassazione esclude l'ammissibilità di un ravvedimento solo parziale (Cass. 24 settembre 2015 n. 19017).</p>
4	<p>DECRETO LEGISLATIVO 139/2015: IL Í NUOVOÍ BILANCIO DI ESERCIZIO</p>
	<p>Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 settembre n. 2015 del D. Lgs. 139/2015 sono entrate in vigore le disposizioni della direttiva europea 2013/34/UE dal 1° gennaio 2016.</p>
4.1	<p>PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO</p> <p>La direttiva modifica gli artt. 2423 e 2423-bis c.c. introducendo la possibilità di non rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio se gli effetti dell'inosservanza risultino irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta (a condizione che vi sia una tenuta regolare delle scritture contabili).</p>
4.2	<p>SCHEMI DI BILANCIO</p> <p>Il decreto citato prevede una serie di modifiche allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le azioni proprie non vanno più indicate nello Stato Patrimoniale tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante ma a diretta riduzione del patrimonio netto, scrivendo un'apposita voce di segno negativo; • i costi di ricerca e pubblicità non vanno indicati nelle immobilizzazioni, sono capitalizzabili solo i costi di sviluppo; • è richiesta l'indicazione dei rapporti con imprese sottoposte a controllo nelle immobilizzazioni finanziarie, crediti immobilizzati, crediti di attivo circolante e debiti; • non vanno riportati i conti d'ordine in fondo allo stato patrimoniale ma l'informativa viene inserita nella nota integrativa; • nel conto economico tra i proventi e oneri finanziari vanno inseriti separatamente i dati delle imprese controllate; • sono inserite in conto economico voci specifiche per gli strumenti derivati;

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • è stata eliminata dal Conto Economico la macroclasse dell'area straordinaria, tali oneri saranno da indicare separatamente in Nota integrativa, se di importo rilevante.
4.3	<p>REDAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO</p> <p>Viene introdotto l'obbligo di redigere il rendiconto finanziario che diventa documento integrante il bilancio.</p> <p>Il contenuto e le caratteristiche del rendiconto sono illustrate all'art. 2425-ter c.c. in base al quale devono risultare per l'esercizio in chiusura e per quello precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine del periodo di imposta; • i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, di investimento e di finanziamento, compresi le operazioni con i soci che dovranno essere indicate separatamente. <p>Sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario le società che redigono in bilancio nella forma abbreviata.</p>
4.4	<p>NUOVA TASSONOMIA XBRL</p> <p>Per adeguarsi alle nuove norme previste per i bilanci è stata pubblicata sul sito dell'Associazione XBRL Italia la nuova tassonomia che dovrà essere usata per la campagna bilanci 2017.</p> <p>Nella nuova tassonomia è previsto che gli schemi quantitativi (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto finanziario) siano redatti in formato elaborabile.</p> <p>Per i bilanci in forma abbreviata si rileva una diminuzione delle tabelle obbligatorie della Nota integrativa, legata alla riduzione delle informazioni richieste in base al nuovo art. 2435-bis c.c. In particolare risulta semplificata l'informativa in tema di contratti di locazione finanziaria (prevedendo un'unica tabella) e lo schema di Stato patrimoniale è stato rivisto eliminando delle voci di dettaglio di attività e passività e la distinzione dei crediti sulla base dell'esigibilità entro ed oltre l'esercizio successivo.</p> <p>Per quanto attiene la decorrenza, la nuova tassonomia dovrebbe riguardare i bilanci chiusi al 31.12.2016 ma in realtà lo schema risulta ancora non definitivo e deve ancora essere rilasciato il parere richiesto all'OIC.</p> <p>La tassonomia sarà definitiva solo nel momento in cui, una volta approvata dal Consiglio Direttivo di XBRL Italia, verrà pubblicata sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale e ci sarà il comunicato MISE in Gazzetta Ufficiale.</p>
5.1	NUOVO OBBLIGO DELLE COMUNICAZIONI TRIMESTRALI IVA
5.1	<p>COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI IVA</p> <p>Per contrastare l'evasione fiscale, in particolare connessa al deficit nella riscossione dell'IVA, è stato recentemente approvato un Decreto che prevede l'obbligo a decorrere dal 2017 di <u>inviare trimestralmente</u>, da parte dei soggetti passivi IVA le liquidazioni IVA del periodo di imposta in corso.</p> <p>Tale cadenza trimestrale vale anche per i soggetti che liquidano l'IVA mensilmente, i quali comunicheranno i dati delle tre liquidazioni IVA periodiche del trimestre di riferimento.</p> <p>Una volta pervenuti telematicamente i dati, l'Amministrazione Finanziaria dovrebbe provvedere all'immediato raffronto con i versamenti effettuati, abbreviando così il tempo</p>

segue	<p>per i controlli (potrebbe constatare subito l'eventuale inadempimento del contribuente invitandolo al versamento dell'imposta dovuta).</p> <p>La norma persegue un obiettivo di semplificazione in quanto comporterebbe l'abolizione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità per l'ottenimento del rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA, superiore a certe soglie.</p> <p><u>Le modalità operative dell'adempimento dovranno essere definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.</u></p>
5.2	<p>COMUNICAZIONE DELLE FATTURE</p> <p>La nuova norma prevede che lo spesometro, finora trasmesso con cadenza annuale, venga sostituito con un invio trimestrale dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute registrate nel periodo di competenza.</p> <p>Come per la comunicazione finora inviata, è necessario indicare i dati delle parti dell'operazione, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l'imposta e l'aliquota IVA oltre alla tipologia dell'operazione.</p> <p>Tale norma persegue anche un obiettivo di semplificazione fiscale in quanto comporta l'annullamento per il <u>periodo di imposta 2017</u> di altri obblighi quali la dichiarazione black list, l'invio dei dati delle dichiarazioni di intento da parte degli esportatori abituali, degli elenchi intrastat dei servizi acquistati e ricevuti, delle comunicazioni degli acquisti di beni ricevuti da operatori di San Marino.</p> <p><u>Le modalità operative dell'adempimento dovranno essere definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.</u></p>
5.3	<p>SCADENZE</p> <p>La scadenza per adempiere alle trasmissioni telematiche sopra indicate è prevista a regime nell'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gennaio – Marzo entro il 31 maggio; • Aprile – Giugno entro il 31 luglio; • Luglio – Settembre entro il 30 novembre • Ottobre – Dicembre entro il 28 febbraio dell'anno successivo. <p>Esclusivamente per il primo anno di applicazione è stato introdotto un emendamento (che deve ancora essere approvato) che propone la cadenza semestrale per la prima comunicazione delle fatture emesse e ricevute.</p>
5.4	<p>SANZIONI</p> <p>Per l'omessa o errata trasmissione di ogni fattura è prevista una sanzione di Euro 2,00 con un massimo di 1.000€ (riferibile ad ogni invio trimestrale).</p> <p>Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche la sanzione è compresa tra Euro 500 e 2.000.</p> <p>Entrambe le sanzioni vengono ridotte alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni.</p> <p><u>Le sanzioni sopra descritte sono state recentemente modificate da un emendamento che deve ancora essere reso definitivo.</u></p>
5.5	<p>ESONERI</p> <p>Sono esonerati dagli adempimenti sopra esposti i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.</p>

<i>segue</i>	<p>Sono pertanto esclusi i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (ex art. 27 commi 1 e 2 DL 98/2001) e del regime forfetario per i lavoratori autonomi (L. 190/2014).</p> <p>I soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti sono esonerati dall'invio delle liquidazioni IVA periodiche e anche dall'obbligo di comunicazione delle fatture emesse e ricevute (<u>tale esclusione soggettiva è stata inserita nel recente emendamento che deve ancora essere approvato</u>).</p>
6	LA DISTRUZIONE DI BENI AZIENDALI
6.1	<p>Nell'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni è fisiologico che si finisca con l'accumulare beni obsoleti.</p> <p>Per "beni legati all'attività" si intendono sia le rimanenze di magazzino sia i beni strumentali ammortizzabili.</p> <p>L'uscita di tali beni dal ciclo economico avviene generalmente con l'utilizzo degli stessi nell'attività (vendita di merci o utilizzo delle materie prime per la realizzazione dei prodotti finiti).</p> <p>Potrebbero esserci anche motivazioni straordinarie quali l'estromissione volontaria per superamento tecnologico dei beni (macchinari che risultano obsoleti, non funzionanti o merci non commercializzabili) ovvero la perdita involontaria per distruzione o furti. La normativa fiscale prevede la necessaria <u>tracciabilità</u> del ciclo di tali beni (in ingresso e in uscita) per evitare presunzioni di acquisti o vendite non documentate e pertanto non dichiarate e per questo occorre munirsi delle necessarie "pezze giustificative" in per la non presenza dei beni dei quali si è registrata la fattura di acquisto.</p> <p>ROTTAMAZIONE DIRETTA</p> <p>Nel caso di distruzione volontaria alla quale provvede direttamente l'impresa deve essere trasmessa almeno 5 giorni prima all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza competente per territorio una <u>comunicazione</u> indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il luogo, la data e l'ora in cui verrà posta in essere l'operazione; • le modalità di distruzione dei beni; • la natura, qualità e quantità dei beni distrutti; • l'ammontare complessivo dei beni distrutti, inteso come sommatoria del costo di acquisto; • il valore residuale, se tali beni non fossero completamente ammortizzati. <p>Se il valore dei beni da distruggere è superiore ad Euro 10.000 occorre la presenza di un incaricato dell'Agenzia delle Entrate, un ufficiale della Guardia di Finanza o un notaio che proceda alla verbalizzazione dell'operazione.</p> <p>Se invece il valore dei beni complessivamente distrutti è inferiore ad Euro 10.000 il verbale potrà essere sostituito da un'autocertificazione mediante redazione di una dichiarazione sostitutiva contenente: data, ora e luogo di svolgimento dell'operazione; natura, qualità quantità e costo dei beni distrutti.</p> <p>ROTTAMAZIONE AFFIDATA A TERZI</p> <p>L'impresa cede beni a terzi o affida ad altri il compito dello smaltimento. Nel primo caso verrà fatta una normale fattura di vendita.</p>

<i>segue</i>	Nel secondo caso per la consegna dei beni alla società che si occupa dello smaltimento di rifiuti sarà sufficiente emettere un documento di trasporto nel quale vengono elencati i beni smaltiti.
6.2	PERDITA DEI BENI PER EVENTI FORTUITI Nel caso in cui la perdita di beni sia dovuta ad eventi accidentali (furto o altri eventi calamitosi) sarà sufficiente trattenere agli atti la documentazione che comprova il realizzarsi di tali accadimenti ovvero produrre una dichiarazione sostitutiva contenente il verificarsi dell'evento, la natura, qualità e quantità dei beni perduti e l'indicazione dell'ammontare complessivo (Circolare 193E del 23 luglio 1998).
7	CONTRIBUTO INTEGRATIVO INDEDUCIBILE SE PAGATO DAL PROFESSIONISTA Tale norma si applica se il professionista ha erroneamente applicato il contributo integrativo al proprio cliente, senza quindi riscuoterlo, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto alla Cassa professionale. La sentenza della Cassazione n. 20784 del 14 ottobre 2016 prevede infatti che il professionista non può comunque dedurre tale quota rimasta a suo carico in quanto tale contributo è a carico del cliente in base a norme di legge. Anche l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 69/2006 ha previsto che nessuna deducibilità è ammessa se il professionista per qualsiasi motivo non esercita la rivalsa sul cliente e il contributo resta a suo carico. Ad analoghe conclusioni era arrivata la Cassazione con sentenza n. 13465/2014 relativa ai dottori commercialisti e agli ingegneri/architetti. Diverso è invece il caso del contributo integrativo minimo (dovuto indipendentemente dal volume d'affari) che resta a carico del professionista per impossibilità di esercitare al rivalsa sul cliente a causa dell'insufficienza o mancanza del volume d'affari. Tale contributo resta deducibile (risoluzione n. 69/2006 e n. 25/2011 dell'Agenzia delle Entrate).

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.11.2016	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2016; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2016 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16.11.2016	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di ottobre 2016; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.11.2016	Versamento IVA terzo trimestre 2016	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2016; • versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.11.2016	Versamento rata saldo IVA	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2016; • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2016 o il 6.7.2016; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.7.2016; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2016.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.11.2016	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo e al primo acconto di imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2016 o il 6.7.2016; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.7.2016; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2016.
16.11.2016	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre luglio-settembre 2016.</p> <p>Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).</p>
16.11.2016	Rata premi INAIL	<p>I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta rata dei premi INAIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovuti a saldo per il 2015 e in acconto per il 2016; • con applicazione dei previsti interessi.
16.11.2016	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati ad ottobre 2016.
21.11.2016	Regolarizzazione versamento imposte da UNICO 2016 e IRAP 2016	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2015 o in acconto per il 2016, relative ai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 22.8.2016, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va effettuato entro il 30.9.2017; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 22.8.2016 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
21.11.2016 <i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla ordinaria scadenza, senza la maggiorazione dello 0,4%, del 6.7.2016 o del 18.7.2016; • entro il 30.9.2017; • con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
25.11.2016	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di ottobre 2016; • in via telematica. <p>I soggetti che, nel mese di ottobre 2016, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare i modelli relativi al mese di ottobre 2016, appositamente contrassegnati; • devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.
30.11.2016	Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali	<p>Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della prima rata, pari al 60%, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP, nella misura dell'8%, dovuta per l'estromissione agevolata dall'ambito imprenditoriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei beni immobili strumentali posseduti al 31.10.2015, effettuata entro il 31.5.2016; • con effetto dall'1.1.2016. <p>Il rimanente 40% dovrà essere versato entro il 16.6.2017.</p>
30.11.2016	Assegnazioni beni ai soci o trasformazione in società semplice	<p>Le snc, sas, srl, spa e sapa devono effettuare il versamento della prima rata, pari al 60%, delle imposte sostitutive dell'IRPEF/IRES e dell'IRAP, dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la cessione o assegnazione ai soci di beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o di beni mobili registrati (non strumentali all'attività propria dell'impresa); • oppure la trasformazione in società semplice, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni; • avvenuta entro il 30.9.2016. <p>Il rimanente 40% dovrà essere versato entro il 16.6.2017.</p>
30.11.2016	Trattenuta acconti da 730/2016	<p>In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2016, i sostituti d'imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.11.2016 <i>segue</i>		<p>o unico acconto, dovuto per il 2016, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni.</p> <p>Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.</p>
30.11.2016	Versamento acconti imposte da UNICO 2016 PF	<p>Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2016, relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'IRPEF; • alla cedolare secca sulle locazioni; • all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" ex art. 27 del DL 98/2011; • all'imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel nuovo regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • all'IVIE (se si possiedono immobili all'estero); • all'IVAFE (se si detengono attività finanziarie all'estero); • all'addizionale IRPEF sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax"). <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2016	Versamento acconti contributi INPS da UNICO 2016 PF	<p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2016, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno 2015, eccedente il minimale di reddito stabilito per l'anno 2016, nei limiti del previsto massimale.</p> <p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2016, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno 2015, nei limiti del previsto massimale.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2016	Versamento acconti imposte da UNICO 2016 SC	<p>I soggetti IRES, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2016, relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'IRES; • alla maggiorazione IRES prevista per le società "di comodo" o in perdita sistematica; <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.11.2016	Versamento acconti IRAP	<p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l'anno 2016.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2016	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo e al primo acconto di imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2016; • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 6.7.2016 o il 18.7.2016; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2016.
30.11.2016	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2016 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2016. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", al posto del "modello 69".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate, al posto del modello F23.</p>
30.11.2016	Comunicazione acquisti da San Marino	<p>Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di ottobre 2016. È obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare il nuovo "modello polivalente", con compilazione in forma analitica; • trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).
14.12.2016	Regolarizzazione omessi modelli 770/2016	<p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione dei modelli:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
14.12.2016 <i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • 770/2016 Semplificato (eventualmente suddiviso in due parti); • 770/2016 Ordinario. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni omesse; • la corresponsione, per ciascuna dichiarazione, delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo.
16.12.2016	Saldo IMU 2016	<p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2016; • con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata.
16.12.2016	Saldo TASI 2016	<p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi devono provvedere al versamento del saldo del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuto per l'anno 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2016; • con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata.
16.12.2016	Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR	<p>I datori di lavoro sostituiti d'imposta devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2016.</p> <p>L'acconto è commisurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2015; • oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nel 2016. <p>È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell'anticipo della tassazione del TFR.</p> <p>Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2017.</p>
16.12.2016	Versamento acconti da 730/2016	<p>In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2016, i sostituiti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il secondo o unico acconto, dovuto per il 2016, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.12.2016 <i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • che sono stati trattenuti dagli emolumenti corrisposti a novembre.
16.12.2016	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute dopo il 16.2.2016 devono provvedere al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'IRPEF, dell'IRAP, dell'IVA, delle addizionali, delle imposte sostitutive, delle imposte patrimoniali e delle altre somme liquidate nella dichiarazione dei redditi; • dovute dal defunto in relazione all'anno 2015.
16.12.2016	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati a novembre 2016.
27.12.2016	Versamento acconto IVA	I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l'acconto IVA relativo al 2016.
27.12.2016	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di novembre 2016; • in via telematica. <p>I soggetti che, nel mese di novembre 2016, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare i modelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2016, appositamente contrassegnati; • devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.
29.12.2016	Regolarizzazione omessi modelli UNICO, IVA, IRAP 2016	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione dei modelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UNICO 2016 (comprensivo dell'eventuale dichiarazione IVA); • IVA 2016 (se presentati "separatamente" dal modello UNICO 2016); • IRAP 2016 (se soggetto passivo).

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
29.12.2016 <i>segue</i>		<p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni omesse; • la corresponsione, per ciascuna dichiarazione (redditi, IVA, IRAP e consolidato), delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo.
30.12.2016	Regolarizzazione secondo o unico acconto 2016	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l'anno 2016, la cui scadenza del termine era il 30.11.2016, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali.</p>
30.12.2016	Redazione inventario	<p>Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare devono redigere e sottoscrivere l'inventario relativo all'esercizio 2015.</p> <p>Per i soggetti "non solari", l'inventario deve essere redatto e sottoscritto entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>
30.12.2016	Stampa scritture contabili e registro beni ammortizzabili	<p>I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all'esercizio 2015 e del registro beni ammortizzabili.</p> <p>Per i soggetti "non solari", la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>
30.12.2016	Conservazione informatica dei documenti	<p>I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi all'anno 2015; • mediante l'apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi. <p>Per i soggetti "non solari", la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.